



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per l' ABRUZZO Sezione 07, riunita in udienza il 13/12/2021 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:

RIVIEZZO CIRO, Presidente e Relatore
DE RENSIS GIOVANNI, Giudice
DI MARCOTULLIO ENRICO, Giudice

in data 13/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 455/2021 depositato il 08/09/2021

proposto da

Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE

elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it

contro

Difeso da

Andrea Busnelli - BSNDR79M25D286J

Stefano Noro - NROSFN67M11H037F

ed elettivamente domiciliato presso a.busnelli@odcec.mb.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 251/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 11/05/2021

Atti impositivi:

- SIL. RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2015
- SIL. RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2016
- SIL. RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
- SIL. RIFIUTO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come da verbale d'udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 6-9-2021 Agenzia Entrate - C.O.P. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di in data 17.7.2021, nei confronti di

Esponendo che aveva errato il primo giudice nel ritenere fondato il ricorso.

Si costituiva l'appellata, chiedendo rigettare l'appello.

All'udienza del 13 dicembre 2021 la controversia è stata decisa come da dispositivo che segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello va rigettato.

Col primo motivo di appello, COP deduce che non è stato prodotto il certificato ex art. 29 della Convenzione Italia – Svizzera, che non ammette equipollenti.

Nella fattispecie, la richiedente ha prodotto un certificato rilasciato dall'ufficio circondariale di tassazione di Mendrisio (Svizzera), che contiene tutti i dati richiesti dalla Convenzione. Anche nell'appello, il COP continua a dedurre che il certificato prodotto non è quello di cui all'art. 29, ma omette di chiarire che, al di là, dell'autorità, centrale o periferica, dell'Amministrazione Fiscale Svizzera che ha emesso il documento, in cosa difetti il certificato prodotto. Il modello utilizzato è quello stabilito dall'Amministrazione e contiene tutti i dati richiesti dalla Convenzione: l'assoggettamento ad imposta dei redditi in questione, il possesso dei requisiti per ottenere le agevolazioni. L'eccezione dell'Ufficio, quindi, appare il frutto di una interpretazione meramente formalistica della normativa in materia.

Col secondo motivo di appello, il COP deduce che non sussisterebbe la prova che i redditi in questione (redditi da pensione) hanno subito una doppia imposizione fiscale e in che misura. La questione è nota e risulta ormai decisa dalla S.C. con orientamento costante: la ricorrente ha dimostrato che ha dichiarato i redditi in Svizzera che li ha sottoposti alla tassazione ivi prevista. Non è rilevante se la ricorrente abbia subito in Svizzera una imposizione fiscale uguale a quella che avrebbe subito in Italia, ma solo l'assoggettamento dei redditi in quel Paese: "In tema di doppia imposizione internazionale, la nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta

dalla Convenzione Italia-Svizzera – ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 943 del 1978 – deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540." Cass. 17/04/2019, n.10706.

Per quanto riguarda la residenza all'estero, COP deduce la residenza effettiva in Italia dal fatto che la ricorrente è socia al 24,08 % e Presidente del CdA di una società immobiliare di Milano. Senonchè, tale dato, di per sé, non esclude affatto che la ricorrente sia effettivamente residente in Svizzera, come risulta dai certificati anagrafici e dalla iscrizione all'AIRE, che generano certamente una presunzione relativa, che può essere vinta solo con dati che dimostrano la loro inattendibilità. La sola partecipazione societaria e la carica rivestita non dimostrano affatto che la ricorrente sia effettivamente residente in Italia, ben potendo essere compatibili tali dati con la residenza in Svizzera.

Col terzo motivo di appello, COP lamenta che non è stata esaminata l'eccezione relativa al fatto che la contribuente avrebbe potuto dedurre in Svizzera le imposte pagate in Italia. Per dimostrare l'infondatezza dell'eccezione basta evidenziare che si tratta di una facoltà della ricorrente e non di un obbligo.

Per quanto riguarda le addizioni comunali in acconto per l'anno successivo, anch'esse vanno rimborsate.

Infine, con l'ultimo motivo, si evidenzia che in motivazione si afferma, correttamente, che il ricalcolo fa fatto fino al mese di luglio 2015, mentre nel dispositivo si fa riferimento al mese di giugno 2015. L'errore è contenuto nella motivazione, poiché l'istanza di rimborso è stata proposta l'11 giugno 2015, quindi il dispositivo è corretto.

Le spese vanno poste a carico del COP, soccombente.

P.Q.M.

rigetta l'appello e condanna l'Ufficio a rimborsare alla contribuente le spese del grado, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.